

ABBRUCIAMENTI RESIDUI VEGETALI

Sulla Gazzetta Ufficiale del 20 Agosto 2014 n. 192 è stata pubblicata la Legge 11 agosto 2014, n. 116 di conversione del DL 91/2014.

LEGGE 11 agosto 2014, n. 116

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

(14G00128) (GU Serie Generale n.192 del 20-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 72).

note: **Entrata in vigore del provvedimento: 21/08/2014**

La materia degli **abbruciamenti dei residui agroforestali** è trattata all'art. 14 comma 8. Per facilità di lettura , di seguito, un estratto del medesimo:

Art. 14

...OMISSIS

8. Al decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 166, comma 4-bis, dopo le parole: «di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro della salute»;

b) all'articolo 182, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";

b-bis) all'articolo 183, comma 1, lettera n), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati»;

...OMISSIS

COSA CAMBIA IN MATERIA DI ABBRUCIAMENTI

La legge di modifica ha profondamente cambiato il testo del DL 91/2014.

In particolare:

- 1) **NEL PERIODO ad “Alto rischio AIB”** (01 luglio – 31 agosto, salvo proroghe) **è rimasto il divieto assoluto di abbruciamento;**
 - 2) **FUORI DAL PERIODO ad “Alto rischio AIB”:**
 - a) **l'abbruciamento è consentito su TUTTO il territorio e per TUTTI i materiali agroforestali ed è considerato normale pratica agricola;**
 - b) **è rimasta la quantità massima giornaliera di 3 metri steri al giorno, per ettaro;**
 - c) **i Comuni intervengono SOLO laddove vogliono **SOSPENDERE, DIFFERIRE o VIETARE** la combustione dei materiali vegetali in caso di condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana.**
-